

COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR. 4 DEL 27-03-2026

Oggetto: SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE ATEM VERBANO CUSIO OSSOLA - APPROVAZIONE VALORE DI RIMBORSO DA RICONOSCERE AL COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA PER L'ALIENAZIONE DEI TRATTI DI RETE DI PROPRIETA COMUNALE.

L'anno **duemilaventisei** addì **ventisette** del mese di **Marzo** convocato dal Sindaco alle ore **18:00** nella SEDE COMUNALE, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
MELLONI ANDREA	X	
BIANCHI TOMMASO		X
TEDESCHI SANDRA	X (***)	
BORGHINI CRISTIANO	X	
BORGHINI FRANCESCA	X (***)	
TEDESCHI GUIDO	X	
PERETTI ARIANNA	X	
CASTIGLIONI SIMONA	X	
BOGGIO ALBERTO	X	
TEDESCHI GABRIELE	X	

Componente	Presente	Assente
SCAGLIA LORENZO		X

Numero totale **PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2**

Assiste all'adunanza, con le funzioni previste dall'art.97 comma 4, a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI BOGGI (***), il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. ANDREA MELLONI – nella sua qualità di Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

(***) – presenti in modalità telematica ai sensi del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.06.2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

¾ con il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 il legislatore italiano ha inteso avviare un processo di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo del mercato interno nel settore del gas, in particolare conformandosi ai canoni fondamentali in tema di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza;

¾ l'art. 14 del d.lgs. n. 164/00 citato ha stabilito che l'attività di distribuzione del gas naturale, in quanto servizio pubblico, debba essere affidata esclusivamente mediante gara per una durata non superiore a 12 anni ed ha attribuito agli enti locali, titolari del servizio pubblico, gli importanti compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione;

¾ allo scopo di favorire l'esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale, l'art. 46 bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 (introdotto, in sede di conversione, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222) ha delegato il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, ad emanare due distinti decreti, un primo finalizzato a stabilire "i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas" ed un secondo destinato a determinare "gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio", nonché "misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione";

¾ con D.M. 18/10/2011, sono stato definiti e perimetrati gli ambiti territoriali minimi, per i quali occorre procedere alle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas su base d'ambito;

¾ in virtù della normativa richiamata, il Comune di Anzola d'Ossola appartiene all'ambito territoriale minimo (ATEM) denominato "Verbano-Cusio-Ossola";

¾ con l'emanazione del D.M. 12.11.2011 n. 226 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 27.1.2012), è stato approvato il Regolamento per i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

¾ nelle more del completamento della regolamentazione attuativa del citato art. 46 bis D.L. n. 159/07, l'art. 24, comma 4, del d.lgs. 1° giugno 2011 n. 93 ha disposto che le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas vengano effettuate solo sulla base degli ambiti come definiti dai decreti sopra ricordati, inibendo così ai Comuni di procedere all'effettuazione di gare su basi territoriali diverse da quelle d'ambito;

¾ per effetto di quanto sopra richiamato, il servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Anzola d'Ossola è attualmente di fatto gestito da 2i Rete Gas spa che proseguirà la gestione sino al subingresso nel Comune del Gestore entrante a seguito della procedura di affidamento del servizio in oggetto nell'ATEM Verbano-Cusio-Ossola.

Rilevato che:

¾ il Comune di Anzola d'Ossola ha sottoscritto la CONVENZIONE TRA I COMUNI appartenenti all'ATEM Verbano Cusio Ossola ex art. 30 Tuel d. lgs. n. 267/2000, per lo svolgimento in forma associata della procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione gas naturale e la successiva gestione del contratto nell'ATEM Verbano Cusio Ossola ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. n. 164/2000, del d.m. 226/2011 e successiva normativa attuativa.

¾ in forza di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del D.M. 226/2011 che prevede che gli Enti locali concedenti demandano al Comune capoluogo di Provincia - laddove presente - o ad un altro soggetto appositamente individuato il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara e per l'affidamento del servizio di distribuzione gas naturale in forma associata secondo la normativa in materia di Enti locali, i Comuni firmatari della presente convenzione individuano il Comune di Verbania quale stazione appaltante per l'ATEM Verbania Cusio Ossola e pertanto conferiscono i poteri ad assumere gli atti necessari e utili alla gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata per l'ATEM del Verbania Cusio Ossola, secondo la normativa vigente in materia di Enti locali.

Considerato altresì che:

¾ la legge 118/22 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), all'articolo 6, ha introdotto disposizioni volte a valorizzare le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e a rafforzare il percorso di semplificazione già avviato con la legge n. 124/17, allo scopo di accelerare le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale;

¾ nel dettaglio, l'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 118/22 ha disposto che, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, le reti e gli impianti appartenenti a Enti locali o a società patrimoniali delle reti patrimoniali pubbliche possano essere alienati al valore industriale residuo risultante dall'applicazione delle regole di cui alle Linee guida 7 aprile 2014, in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento;

¾ lo stesso articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 118/22, anche per i casi di alienazione di cui al punto precedente, ha peraltro esteso l'applicazione dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, laddove prevede la verifica degli scostamenti del VIR-RAB da parte dell'Autorità, stabilendo anche che quest'ultima dovrà riconoscere in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra tali valori;

¾ alla luce di quanto sopra i Comuni appartenenti all'ambito che risultano proprietari di tratti di rete di distribuzione possono inoltrare formale richiesta alla Stazione Appaltante di alienazione di detti beni inserendo nel Bando di Gara il relativo valore di rimborso a favore dell'Ente.

Verificato che per il Comune di Anzola d'Ossola il valore di rimborso alla data del 31 dicembre 2024 – da aggiornare alla data di vendita – ammonta ad € 8.406,40;

Visto e considerato quanto sopra;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29.12.2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 22.01.2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 29.01.2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028;

Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e dell'articolo 21 dello Statuto;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico - e alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario - espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»,

A seguito di votazione resa in forma palese e con alzata di mano dai n. 09 consiglieri presenti e votanti, con il seguente risultato: favorevoli n. 09, contrari nessuno, astenuti nessuno;

D E L I B E R A

1. di approvare quanto in premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'alienazione delle reti di proprietà comunale a favore del nuovo gestore e, allo stesso tempo, di approvare il valore delle reti stesse, calcolato alla data del 31 dicembre 2024, ammontante ad € 8.406,40 da aggiornare alla data di vendita;
3. di demandare all'Ufficio Finanziario l'aggiornamento del Piano delle Alienazioni anno 2026 che verrà inserito nel Bilancio di Previsione 2026/2028 attualmente in fase di redazione;
4. di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento è il geom. Marco Tonietti;

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 134 — comma 4 — del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa la necessità di procedere con le attività necessarie a definire la procedura in questione per rispettare i tempi per l'attivazione della procedura individuati dal legislatore nazionale, con successiva votazione espressa dai n. 09 consiglieri presenti e votanti con il seguente risultato: favorevoli n. 09, contrari nessuno, astenuti nessuno

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Parere Favorevole

Data: 01-04-2026

Il Responsabile del Servizio
GEOM. MARCO TONIETTI

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

Parere Favorevole

Data: 01-04-2026

Il Responsabile del servizio finanziario
Rossana Beltrami

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to dott. GIOVANNI BOGGI

Il Presidente della Seduta
f.to dott. ANDREA MELLONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Anzola D'Ossola ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.